

Codice A1709C

D.D. 7 marzo 2021, n. 200

**Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria GATTINARA. Rinnovo della concessione e delle zone di addestramento, allenamento e di prove dei cani da caccia.**



**ATTO DD 200/A1709C/2021**

**DEL 07/03/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

**OGGETTO:** Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria GATTINARA. Rinnovo della concessione e delle zone di addestramento, allenamento e di prove dei cani da caccia.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 30 del 4 febbraio 1999 con la quale è stata rinnovata e approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria GATTINARA nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria, di complessivi 986 ettari, ubicata nei Comuni di Gattinara, Lenta e Bozzolo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, in favore del Sig. BERNASCONE Giovanni Fiorino, fino al 31 gennaio 2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 394 del 9 dicembre 1999 con la quale sono state istituite le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, denominate zona 1 e zona 2 ed aventi rispettivamente una superficie di 64 ettari e di 111 ettari;

viste le determinazioni dirigenziali n. 271 dell'8 novembre 2004 e n. 281 del 16 dicembre 2005 con le quali veniva rinnovata la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31 gennaio 2015;

vista la determinazione dirigenziale n. 171 del 2 marzo 2011 con la quale si sono modificate le zone esistenti denominate zona 1 da 64 ettari ad 92,13 ettari, zona 2 da 111 ettari a 102 ettari e l'istituzione di una nuova zona denominata 3 di 83,21 ettari;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 614 del 22 giugno 2011 con la quale si sono modificate le zone esistenti denominate zona 1 da 92,13 ettari ad 111,95 ettari, zona 2 da 102 ettari 107,73 ettari e zona 3 da 83,21 ettari a 53,59 ettari;

vista la determinazione dirigenziale n. 748 del 12 settembre 2014 che:

- rinnova la concessione di azienda agri-turistico-venatoria "Gattinara", di complessivi 986 ettari, ubicata nei Comuni di Gattinara, Lenta e Bozzolo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, in favore del Sig. Mauro BOANO fino al 31 gennaio 2021;
- rinnova le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, denominate zona 1, zona 2 e zona 3, ed aventi rispettivamente una superficie di 111,95 ettari, di 107,73 ettari e di 53,59 ettari, fino al 31 gennaio 2021.

vista l'istanza N. Prot. 00019852 del 09/09/2020 del Sig. Mauro BOANO presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda agricola "La quercia" s.r.l., intesa ad ottenere: il rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria e il rinnovo delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C;

vista la richiesta della seguente documentazione integrativa e interruzione dei termini del procedimento N. Prot. 00027334 del 02/12/2020 inviata al Concessionario e necessaria per il proseguo dell'istruttoria:

- copia dell'attestato o tesserino delle guardie giurate in corso di validità rilasciati dall'autorità competente.
- Valutazione di incidenza aggiornata per le aree Natura 2000 confinanti e comprese nel territorio dell'AATV.

Vista la determinazione dirigenziale n. 3 del 22 gennaio 2021 dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore con la quale esprime GIUDIZIO POSITIVO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA al rinnovo della concessione, a condizione che siano fatte valere le seguenti prescrizioni:

- a) Nella fascia di tutela, ampia 200 metri a partire dal confine con la ZSC "Baraggia di Rovasenda", dovrà essere vietata l'attività venatoria;
- b) Lungo il confine interno della fascia di tutela di cui sopra, dovranno essere apposte adeguate tabelle informative al fine di evitare sconfinamenti involontari nella suddetta fascia da parte dei fruitori dell'Azienda;
- c) Gli appostamenti temporanei per il prelievo venatorio degli ungulati, quali le altane, dovranno

essere collocati a non meno di 300 metri dal confine con la ZSC, come prescritto dall'Art.15, comma 2 della L.R. n. 5 del 19 giugno 2018;

d) Al termine di ogni stagione venatoria dovranno essere comunicati al Soggetto Gestore della ZSC le specie ed il numero dei capi abbattuti, e le specie ed il numero di capi oggetto di ripopolamento nell'ambito dell'Azienda in vista della stagione venatoria seguente;

e) Deve essere presentato al Soggetto Gestore della ZSC copia del piano di prelievo numerico per la caccia di selezione al cinghiale (D.g.r. n. 17-5754 del 06.05.2013) e ad altre specie di ungulati;

f) In caso di interventi di prelievo selettivo di ungulati all'interno dell'Azienda, il Soggetto Gestore della ZSC dovrà essere avvisato con congruo anticipo, per le vie brevi definibili con il Responsabile delle attività di gestione della fauna selvatica dell'Area Protetta;

vista la determinazione dirigenziale del Settore biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte n. 52/A1601B/2021 del 05 febbraio 2021 con la quale esprime giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell'Azienda agri-turistico venatoria "Gattinara" nei Comuni di Gattinara e Lenta (VC), a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" di cui alla D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. 17-2814 del 18/01/2016, D.G.R. 24-2976 del 29/2/2016 e D.G.R. 1-1903 del 4/9/2020 che si intendono qui integralmente richiamati, con particolare riferimento all'art. 3, comma 1, lettera q) secondo cui è vietato effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.

Visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

constatato che con l'integrazione della VIncA la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, accogliere l'istanza del concessionario:

- rinnovando la concessione di azienda agri-turistico-venatoria GATTINARA, di complessivi 986 ettari, ubicata nei Comuni di Gattinara, Lenta e Bozzolo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, in favore del Sig. Mauro BOANO presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda agricola "La Quercia" s.r.l. fino al 31 gennaio 2030;
- rinnovando le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, denominate zona 1, zona 2 e zona 3, ed aventi rispettivamente una superficie di 111,95 ettari, di 107,73 ettari e di 53,59 ettari, fino al 31 gennaio 2030.

il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda agri-turistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

Si richiamano inoltre le prescrizioni previste dai seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. 52 del 5 febbraio 2021 del Settore A1601B - Biodiversità e aree naturali ad oggetto: D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione venatoria dell'Azienda agri-turistico venatoria "Gattinara". Proponente: Azienda agri-turistico venatoria "Gattinara". Comuni di Gattinara e Lenta (VC). Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC IT1120026 "Stazioni di Isoetes malinverniana".
- determinazione dirigenziale n. 3 del 22 gennaio 2021 dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore ad oggetto: Rinnovo di concessione dell'A.A.T.V. "Gattinara". Richiedente: Azienda Agri Turistico Venatoria "Gattinara". Rilascio parere di competenza.

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16 maggio 2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2028 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

*determina*

di rinnovare la concessione di azienda agri-turistico-venatoria GATTINARA, di complessivi 986 ettari, ubicata nei Comuni di Gattinara, Lenta e Bozzolo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, in favore del Sig. Mauro BOANO presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda agricola "La quercia" s.r.l fino al 31 gennaio 2030;

di rinnovare le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, denominate zona 1, zona 2 e zona 3, ed aventi rispettivamente una superficie di 111,95 ettari, di 107,73 ettari e di 53,59 ettari, fino al 31 gennaio 2030.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'azienda agri-turistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda agri-turistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Si richiamano inoltre integralmente le prescrizioni previste dai seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. 52 del 5 febbraio 2021 del Settore A1601B - Biodiversità e aree naturali ad oggetto: D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione venatoria dell'Azienda agri-turistico venatoria "Gattinara". Proponente: Azienda agri-turistico venatoria "Gattinara". Comuni di Gattinara e Lenta (VC). Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC IT1120026 "Stazioni di Isoetes malinverniana".
- determinazione dirigenziale n. 3 del 22 gennaio 2021 dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore ad oggetto: Rinnovo di concessione dell'A.A.T.V. "Gattinara". Richiedente: Azienda Agri Turistico Venatoria "Gattinara". Rilascio parere di competenza.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'azienda agri-turistico-venatoria e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Vercelli.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'  
naturali in agricoltura, caccia e pesca)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino